

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1040/2000 del Consiglio, del 16 maggio 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 1255/1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari** ..... 1
- Regolamento (CE) n. 1041/2000 della Commissione del 18 maggio 2000 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 2
- ★ **Regolamento (CE) n. 1042/2000 della Commissione, del 18 maggio 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 2342/1999 recante modalità d'applicazione dei regimi di premi nel settore delle carni bovine** ..... 4
- ★ **Regolamento (CE) n. 1043/2000 della Commissione, del 18 maggio 2000, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di glicina originaria della Repubblica popolare cinese** ..... 6
- ★ **Regolamento (CE) n. 1044/2000 della Commissione, del 18 maggio 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi all'importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli** ..... 16
- ★ **Regolamento (CE) n. 1045/2000 della Commissione, del 18 maggio 2000, che fissa i quantitativi del limite di garanzia autorizzati ad essere trasferiti ad un altro gruppo di varietà per il raccolto 2000 nel settore del tabacco greggio** ..... 18
- Regolamento (CE) n. 1046/2000 della Commissione, del 18 maggio 2000, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato ..... 20
- Regolamento (CE) n. 1047/2000 della Commissione, del 18 maggio 2000, relativo al rilascio di titoli di importazione di riso originario degli Stati ACP e dei PTOM per le domande presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di maggio 2000 in applicazione del regolamento (CE) n. 2603/97 ..... 23
- Regolamento (CE) n. 1048/2000 della Commissione, del 18 maggio 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1707/1999 ..... 25

2

(segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Regolamento (CE) n. 1049/2000 della Commissione, del 18 maggio 2000, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 2010/1999 .....	26
Regolamento (CE) n. 1050/2000 della Commissione, del 18 maggio 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1701/1999 .....	27
Regolamento (CE) n. 1051/2000 della Commissione, del 18 maggio 2000, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 1897/1999 .....	28
Regolamento (CE) n. 1052/2000 della Commissione, del 18 maggio 2000, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso .....	29
Regolamento (CE) n. 1053/2000 della Commissione, del 18 maggio 2000, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali .....	31
Regolamento (CE) n. 1054/2000 della Commissione, del 18 maggio 2000, che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso .....	33
Regolamento (CE) n. 1055/2000 della Commissione, del 18 maggio 2000, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala .....	34
Regolamento (CE) n. 1056/2000 della Commissione, del 18 maggio 2000, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto .....	36
Regolamento (CE) n. 1057/2000 della Commissione, del 18 maggio 2000, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto .....	38
Regolamento (CE) n. 1058/2000 della Commissione, del 18 maggio 2000, relativo al rigetto delle domande di titoli di esportazione nel settore dei cereali .....	40
<b>* Direttiva 2000/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2000, relativa alle prescrizioni minime applicabili all'esame di consulente per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile di merci pericolose</b> .....	<b>41</b>

---

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Consiglio**

2000/340/CE:

- \* Decisione del Consiglio, dell'8 maggio 2000, relativa all'approvazione a nome della Comunità del nuovo allegato V della convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale, concernente la protezione e la conservazione degli ecosistemi e della diversità biologica della zona marittima e della relativa appendice 3** .....
- 44

2000/341/CE:

- \* Decisione del Consiglio, dell'8 maggio 2000, recante nomina di un membro supplente austriaco del Comitato delle regioni** .....
- 48

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1040/2000 DEL CONSIGLIO**  
**del 16 maggio 2000**  
**che modifica il regolamento (CE) n. 1255/1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999 <sup>(4)</sup> prevede la concessione di una restituzione per taluni prodotti contemplati in detto regolamento, quando sono esportati sotto forma di merci elencate nel relativo allegato II, sulla base dei prezzi di tali prodotti sul mercato mondiale e della differenza tra tali prezzi e i prezzi praticati nella Comunità, entro i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.
- (2) In numerosi settori agricoli, in particolare quelli dei cereali, dello zucchero, del riso e delle uova, la competenza per quanto riguarda la determinazione delle merci che possono beneficiare di restituzioni all'esportazione, comprese le merci non elencate nell'allegato I del trattato, è affidata alla Commissione al fine di garantire la flessibilità necessaria per l'utilizzazione più efficace delle risorse finanziarie disponibili. È pertanto opportuno che

la Commissione sia parimenti competente per quanto riguarda la determinazione delle merci che possono fruire di restituzioni nel settore dei prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, il testo del paragrafo 14 è sostituito dal seguente:

«14. Le modalità d'applicazione del presente articolo, comprese le disposizioni concernenti la ridistribuzione dei quantitativi esportabili non attribuiti o non utilizzati, nonché qualsiasi modifica dell'allegato II, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 42. Tuttavia, le modalità relative all'applicazione dei paragrafi 8, 10, 11 e 12 per i prodotti di cui all'articolo 1, esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato II del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 maggio 2000.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

L. CAPOULAS SANTOS

<sup>(1)</sup> GU C 89 E del 28.3.2000, pag. 31.

<sup>(2)</sup> Parere espresso il 3 maggio 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU C 75 del 15.3.2000, pag. 14.

<sup>(4)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1041/2000 DELLA COMMISSIONE****del 18 maggio 2000****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 maggio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 maggio 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	74,1
	068	60,8
	204	84,7
	999	73,2
0707 00 05	052	104,6
	068	68,3
	628	136,6
	999	103,2
0709 10 00	052	203,1
	999	203,1
0709 90 70	052	61,2
	628	96,2
	999	78,7
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	60,4
	204	31,6
	212	41,6
	220	31,4
	388	50,7
	448	38,7
	600	47,0
	624	47,5
	999	43,6
	0805 30 10	052
388		62,4
999		64,5
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	81,5
	400	103,1
	404	95,5
	508	80,1
	512	85,5
	528	82,8
	720	102,7
	804	99,2
	999	91,3

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1042/2000 DELLA COMMISSIONE****del 18 maggio 2000****che modifica il regolamento (CE) n. 2342/1999 recante modalità d'applicazione dei regimi di premi nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 907/2000 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 8, l'articolo 6, paragrafo 7, l'articolo 11, paragrafo 5, l'articolo 12, paragrafo 3, e l'articolo 50, secondo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) Nel quadro del premio speciale concesso al momento della macellazione e del premio alla macellazione, il periodo inferiore a un mese per la macellazione, la spedizione o l'esportazione dell'animale dopo lo scadere del periodo di detenzione, di cui rispettivamente all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione, del 28 ottobre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi<sup>(3)</sup>, risulta insufficiente, in particolare per quanto riguarda talune esigenze di ordine veterinario in caso di esportazione. È quindi necessario ammettere in questo caso un periodo più lungo. Per motivi di equo trattamento, occorre inoltre rendere applicabile questa misura, su richiesta del produttore, dal momento dell'introduzione del nuovo regime di premi.
- (2) Sul piano terminologico, l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2000 della Commissione<sup>(5)</sup>, e l'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(6)</sup>, riportano il termine «disponibile» relativamente al quantitativo di riferimento individuale di latte. Per contro, gli articoli 17 e 31 del regolamento (CE) n. 2342/1999 utilizzano il termine «attribuito» relativamente allo stesso criterio. A fini di chiarezza giuridica occorre utilizzare sempre il medesimo termine ove ci si riferisca allo stesso criterio. È quindi opportuno risolvere questo problema di ordine redazionale, fin dall'introduzione del nuovo regime di premi.
- (3) L'applicazione della norma che consente un numero massimo di giovenche del 20 % in una domanda di premio per vacche nutrici, di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1254/1999, ha per conse-

guenza che i piccoli produttori che presentano una domanda di premio per la quale l'applicazione della suddetta percentuale del 20 % determina una cifra inferiore a 1 non possono beneficiare della possibilità di includere giovenche di sostituzione nella domanda di premio. L'obiettivo di questa misura, conformemente al settimo considerando del regolamento citato, è di limitare il numero di giovenche al tasso normale di sostituzione. A tale riguardo l'articolo 50 dello stesso regolamento autorizza l'adozione delle misure necessarie per risolvere specifici problemi pratici. È quindi opportuno consentire, per le domande di premio per vacca nutrice concernenti almeno due animali, che una giovenca di sostituzione sia ammessa al beneficio del premio nel caso di piccoli produttori e questo fin dall'introduzione del nuovo regime per evitare discriminazioni tra i produttori.

- (4) Per il premio speciale e il premio alla vacca nutrice, gli Stati membri possono stabilire, conformemente all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 2342/1999, periodi e date per la presentazione delle domande di premio e limitare il numero di domande che un produttore può presentare per singolo regime di premio e per anno civile. Tale disposizione si fonda su principi di buona gestione amministrativa e di controllo dei premi. Poiché gli stessi principi sono applicabili al premio alla macellazione, occorre estendere a tale premio le disposizioni in oggetto.
- (5) Il quantitativo di riferimento individuale di latte di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999, utilizzato per determinare il numero di vacche ammissibili al premio per vacca nutrice riguardo alle mandrie miste, secondo quanto previsto all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1254/1999, nonché riguardo al coefficiente di densità di cui all'articolo 12 dello stesso regolamento, si riferisce al quantitativo di riferimento che si suppone più corrispondente al numero effettivo di vacche da latte presenti nell'azienda, ossia il quantitativo disponibile alla data, rispettivamente, del 31 marzo o del 1° aprile a seconda che il produttore svincola o riprende tale quantitativo di riferimento. Tuttavia, qualora il trasferimento di un quantitativo di riferimento individuale produca effetti soltanto all'inizio della campagna successiva, vale a dire il 1° aprile, questo obiettivo viene raggiunto unicamente utilizzando, nel calcolo, il quantitativo di riferimento al 1° aprile. Pertanto, l'applicazione rigorosa delle disposizioni suddette provoca difficoltà insormontabili nei casi sopra segnalati. In tale evenienza occorre prevedere misure particolari, secondo quanto disposto all'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1254/1999, per non causare discriminazioni tra i produttori. Questa misura, facoltativa per gli Stati membri interessati, verrebbe applicata a partire dal 2001 e fino alla data di applicazione effettiva

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU L 105 del 3.5.2000, pag. 6.<sup>(3)</sup> GU L 281 del 4.11.1999, pag. 30.<sup>(4)</sup> GU L 405 del 31.12.1992, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU L 90 del 12.4.2000, pag. 4.<sup>(6)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

dei pagamenti diretti nel settore lattiero, fatta eccezione per i produttori che, situati negli Stati membri che decidono di applicarla a partire dal 2000, chiedono già la sua applicazione. Per tali produttori la misura si applicherebbe dall'introduzione del nuovo regime di premi.

- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2342/1999 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 9, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dal testo seguente:

«In deroga all'articolo 5, il premio è versato al produttore che abbia detenuto l'animale per un periodo minimo di due mesi, concluso meno di un mese prima della macellazione o della spedizione oppure meno di due mesi prima dell'esportazione.»

- 2) All'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 31, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 3, lettera b), il termine «attribuito» è sostituito dal termine «disponibile».

- 3) All'articolo 17 è aggiunto il paragrafo 3 seguente:

«3. Se una domanda di premio, dopo l'adeguamento al livello del massimale individuale di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari (\*), riguarda da 2 a 5 animali, il numero di giovenche che possono beneficiare del premio è fissato a 1.

(\*) GU L 391 del 31.12.1992, pag. 36.»

- 4) All'articolo 35, paragrafo 1, alla fine del secondo comma è aggiunto il testo seguente:

«Fermo restando il termine sopra fissato, gli Stati membri possono stabilire periodi e date per la presentazione delle domande di aiuto nonché il numero di domande che un produttore può presentare per singolo anno civile.»

- 5) All'articolo 37, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2000.

«1. Il premio è versato al produttore che abbia tenuto l'animale per un periodo di detenzione minimo di due mesi, concluso meno di un mese prima della macellazione dell'animale oppure meno di due mesi prima dell'esportazione.»

- 6) Dopo l'articolo 44, è aggiunto l'articolo 44 bis seguente:

«Article 44 bis

#### **Determinazione del quantitativo di riferimento individuale di latte**

Fino al 31 dicembre 2004, in deroga all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 31, paragrafo 2, lettera a), (uno Stato membro può decidere che) per i produttori lattieri che nell'ambito dell'articolo 8, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3950/92 o in virtù di disposizioni nazionali adottate per l'attuazione dell'articolo 7, dell'articolo 8, lettere a), d) ed e), o dell'articolo 8 bis dello stesso regolamento rendono disponibili o riprendono, in tutto o in parte, quantitativi di riferimento individuali con effetto rispettivamente il 31 marzo o il 1° aprile, la data che determina:

- il limite massimo del quantitativo di riferimento individuale di latte disponibile per poter beneficiare del premio per vacca nutrice nonché del numero di vacche nutrici,
- la concessione di pagamenti supplementari per capo per le vacche da latte e
- il coefficiente di densità,

è il 1° aprile.»

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dalla sua entrata in vigore. Tuttavia:

- il punto 6 dell'articolo 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001,
- i punti 1, 2, 3 e 5 nonché, su richiesta del produttore e purché lo Stato membro interessato decida di metterlo in applicazione, il punto 6 dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

**REGOLAMENTO (CE) N. 1043/2000 DELLA COMMISSIONE**

**del 18 maggio 2000**

**che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di glicina originaria della Repubblica popolare cinese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

**A. PROCEDIMENTO**

(1) Il 24 agosto 1999, con un avviso (in appresso denominato «avviso di apertura») pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* <sup>(3)</sup>, la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di glicina originaria della Repubblica popolare cinese.

(2) Il procedimento è stato avviato in seguito a una denuncia presentata nel luglio 1999 dal CEFIC (European Chemical Industry Council) per conto dell'unico produttore comunitario di glicina. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di dumping per detto prodotto e al conseguente grave pregiudizio, considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento.

(3) La Commissione ha notificato ufficialmente l'apertura del procedimento al produttore comunitario denunciante, ai produttori esportatori, agli importatori, ai fornitori e agli utilizzatori notoriamente interessati, nonché alle associazioni interessate e ai rappresentanti del paese esportatore e ha offerto inoltre alle parti interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine stabilito nell'avviso di apertura. Tutte le parti che ne hanno fatto richiesta sono state ascoltate.

(4) Per consentire ai produttori della Repubblica popolare cinese di presentare un'eventuale richiesta di riconoscimento dello status di società che opera in condizioni di economia di mercato o di trattamento individuale, la Commissione ha inviato i relativi moduli di richiesta ai produttori cinesi notoriamente interessati.

Quattro singole società e un gruppo costituito da due società (in appresso considerato un'unica società) hanno chiesto il riconoscimento dello status di società che opera in condizioni di economia di mercato.

(5) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e ha ricevuto risposta dall'unico produttore comunitario, dalle cinque società cinesi che

hanno chiesto il riconoscimento di società che operano in condizioni di economia di mercato, da tre società commerciali cinesi, da un produttore del paese analogo e da due importatori non collegati della Comunità. Inoltre, sei utilizzatori della Comunità hanno risposto al questionario e hanno fornito informazioni ritenute sufficientemente complete e rappresentative per essere utilizzate nella valutazione dell'interesse della Comunità.

(6) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione preliminare del dumping, del pregiudizio e dell'interesse della Comunità e ha effettuato verifiche presso la sede delle seguenti società:

a) produttore comunitario

— Tessengerlo Chemie s.a./n.v., Bruxelles, Belgio

b) importatori/utilizzatori

— Scanchem UK Ltd., Macclesfield, Regno Unito

— Friskies Europe, New Malden, Regno Unito

— Aventis CropScience, Lyon, Francia

— BASF, Ludwigshafen, Germania

c) Produttore del paese analogo

— Nitrokemia 2000 Rt., Füzögyártelep, Ungheria.

(7) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1° luglio 1998 e il 30 giugno 1999 (in appresso denominato «periodo dell'inchiesta»). L'inchiesta relativa all'andamento della situazione nell'ambito dell'esame del pregiudizio riguarda il periodo compreso tra gennaio 1995 e la fine del periodo dell'inchiesta (in appresso denominato «periodo in esame»).

**B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE**

**1. Prodotto in esame**

(8) Il prodotto in esame è la glicina (acido amminoacetico). La glicina viene prodotta in diversi gradi di purezza ed è utilizzata come agente di esaltazione del sapore, agente tampone, prodotto chimico intermedio e agente complessante dei metalli. A seconda del grado di purezza, la glicina può essere essenzialmente divisa in due tipi: glicina per uso farmaceutico o medico e glicina ordinaria. Quest'ultima può essere venduta, essenzialmente per scopi commerciali, con varie denominazioni: tecnica, normale, pura, industriale, alimentare, per mangimi, ecc.

La glicina si ottiene mediante sintesi chimica, utilizzando acido cianidrico (HCN) e formaldeide oppure acido cloroacetico e ammoniaca.

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18.

<sup>(3)</sup> GU C 239 del 24.8.1999, pag. 4.

Alcune società cinesi hanno obiettato che i diversi tipi di glicina andrebbero considerati prodotti diversi ma tale obiezione è stata respinta. Tutti i tipi di glicina vanno considerati un unico prodotto poiché:

- hanno le stesse caratteristiche chimiche di base in quanto hanno la stessa composizione chimica di base, pur presentando lievi differenze in termini di purezza (il grado di purezza va dal 97,5 % per il tipo ordinario a quasi il 100 % per il tipo farmaceutico; una delle principali impurità è il cloruro, compreso tra 0,7 % e 0,007 %). Il grado di purezza di un determinato tipo di glicina viene sempre espresso sotto forma di scala. Si è constatato che per diversi tipi di un determinato produttore e per lo stesso tipo venduto da produttori diversi, tali scale si sovrappongono: ne consegue che non esiste una chiara linea di demarcazione tra i diversi tipi in termini di purezza,
- tutti presentano le stesse caratteristiche fisiche (la glicina è una polvere cristallina fluida di colore bianco),
- ad eccezione del tipo farmaceutico e del tipo medico, che devono essere accompagnati da un certificato di purezza (per rispettare le norme farmaceutiche), la denominazione dei diversi tipi è determinata dalle possibili utilizzazioni della glicina. Come si è detto, tali nomi vengono utilizzati essenzialmente a scopo commerciale, ma il prodotto è essenzialmente lo stesso.

Pertanto, sebbene la glicina venga utilizzata per scopi diversi, è chiaro che i diversi tipi sono praticamente identici in termini di caratteristiche fisiche e chimiche e devono essere trattati come un unico prodotto.

## 2. Prodotto simile

- (9) Si è constatato che il prodotto esportato nella Comunità dalla Repubblica popolare cinese, nonché quello venduto sul mercato interno del paese analogo e quello fabbricato e venduto nella Comunità dal produttore comunitario presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e sono destinati ai medesimi usi; essi sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso denominato «regolamento di base»).

### C. DUMPING

#### 1. Valore normale

##### 1.1. Status di economia di mercato

- (10) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, i produttori cinesi possono chiedere che il valore normale venga determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 di tale articolo, ossia in conformità delle disposizioni applicate ai paesi retti da un'economia di mercato.

- (11) Come si è detto al considerando 4, cinque società hanno chiesto il riconoscimento dello status di società che opera in condizioni di economia di mercato. Dall'esame di tali richieste, è emerso che nessuna delle società richiedenti soddisfaceva i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.
- (12) Una richiesta è stata respinta poiché non è stata presentata da tutto il gruppo interessato dalla produzione e dalla vendita del prodotto, ma soltanto da una società di tale gruppo. Non si è potuto pertanto verificare se tutto il gruppo potesse beneficiare dello status di società che opera in condizioni di economia di mercato. Inoltre, le attività di acquisto e di vendita della società in questione erano soggette a restrizioni tanto sul mercato interno quanto per l'esportazione, il che indica che le decisioni non venivano prese tenendo conto di tendenze del mercato che rispecchiavano condizioni di offerta e domanda.
- (13) Un'altra richiesta è stata respinta poiché anche le vendite di questa società erano soggette a restrizioni e lo Stato interveniva nelle sue attività. Inoltre, la sua contabilità era incompleta e presentava errori significativi, cosicché non poteva essere utilizzata per determinare il valore normale.
- (14) Le altre tre domande sono state respinte in quanto le società in questione non fabbricavano il prodotto in esame. Esse hanno affermato di acquistare glicina avente un basso grado di purezza e di sottoporla successivamente a un processo di trasformazione che, tuttavia, non modifica né la composizione chimica né le caratteristiche fisiche del prodotto in esame. In tale modo, esse erano assimilabili piuttosto a commercianti del prodotto in esame. Dato che soltanto i produttori possono beneficiare dello status di società che opera in condizioni di economia di mercato, le loro richieste non hanno potuto essere accolte.
- (15) All'industria comunitaria è stata offerta la possibilità di presentare osservazioni sulle suddette conclusioni. Anche le società in questione sono state informate di tali conclusioni e hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni al riguardo.

##### 1.2. Paese analogo

- (16) In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, occorre selezionare un paese terzo analogo ad economia di mercato per determinare il valore normale per la Repubblica popolare cinese. A tal fine, la Commissione aveva proposto l'India, paese proposto anche nella denuncia. Le società cinesi che hanno collaborato si sono però opposte a tale scelta entro i termini specificati nell'avviso di apertura e hanno proposto l'Ungheria come paese analogo, sottolineando che il mercato interno indiano della glicina era praticamente inesistente ed era fortemente protetto da dazi all'importazione elevati. A sostegno dell'Ungheria, essi hanno affermato che il paese disponeva di una capacità produttiva di glicina sufficientemente elevata e figurava al quarto posto tra i principali esportatori del prodotto in esame verso la Comunità.

(17) Data la situazione, la Commissione ha contattato produttori in Ungheria, India e Stati Uniti. I produttori di India e Stati Uniti hanno rifiutato di collaborare all'inchiesta, mentre un produttore ungherese si è dichiarato disposto a collaborare. L'Ungheria è uno dei pochi paesi — oltre alla Comunità e alla Repubblica popolare cinese — a produrre e vendere la glicina. Si tratta inoltre di un mercato aperto che importa ed esporta detto prodotto. Su tale base, la Commissione ha deciso di scegliere l'Ungheria come paese analogo.

### 1.3. Determinazione del valore normale

(18) Il valore normale è stato determinato in base ai prezzi praticati dal produttore ungherese sul mercato interno in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. A tale proposito, si è constatato che durante il periodo dell'inchiesta il produttore ungherese aveva venduto il prodotto simile sul mercato interno in quantitativi sufficienti e nel corso di normali operazioni commerciali. Il valore normale è stato pertanto stabilito, per tipo di glicina, in base alla media ponderata dei prezzi realmente pagati o pagabili da acquirenti indipendenti in Ungheria.

## 2. Prezzo all'esportazione

### 2.1. Trattamento individuale

(19) Le cinque società alle quali non è stato riconosciuto lo status di società che opera in condizioni di economia di mercato hanno richiesto di beneficiare di un trattamento individuale, ossia la determinazione del margine di dumping individuale sulla base dei loro prezzi all'esportazione. La Commissione ha verificato se tali società godessero, sia sul piano giuridico che di fatto, del necessario grado di indipendenza dallo Stato.

(20) Come si è precisato al considerando 14, tre di queste società non fabbricavano il prodotto in esame. Dato che il trattamento individuale può essere concesso soltanto ai produttori, è chiaro che esse non potevano beneficiarne. Quanto alle altre due, non era possibile escludere l'intervento dello Stato. Una di esse non era autorizzata ad esportare e tutte le sue esportazioni venivano effettuate attraverso una società commerciale controllata da autorità provinciali. Quanto all'altra società, una delle sue filiali non era autorizzata ad esportare e le vendite dell'altra erano soggette a contingenti tanto sul mercato interno quanto per l'esportazione. Inoltre, tutte queste società appartenevano completamente o in parte allo Stato. Si è pertanto concluso che nessuna delle società richiedenti soddisfaceva i requisiti necessari per beneficiare del trattamento individuale.

### 2.2. Determinazione del prezzo all'esportazione

(21) Dato che le società cinesi che hanno collaborato all'inchiesta esportavano direttamente ad acquirenti indipendenti nella Comunità, il prezzo all'esportazione è stato determinato in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8,

del regolamento di base sulla base dei prezzi pagati o pagabili per tali esportazioni.

## 3. Confronto

(22) Ai fini di un equo confronto, per tipo di prodotto, tra il valore normale a livello fob frontiera ungherese e il prezzo all'esportazione a livello fob frontiera cinese, sono stati applicati i dovuti adeguamenti per tener conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, secondo quanto affermato e dimostrato. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base sono stati applicati adeguamenti per le differenze inerenti ai costi di trasporto e assicurazione.

## 4. Margine di dumping

(23) Dal confronto tra i valori normali e i prezzi all'esportazione è emersa l'esistenza di pratiche di dumping per quanto riguarda le importazioni del prodotto in esame da tutte le società cinesi che hanno collaborato, con margini di dumping pari all'importo di cui il valore normale superava i loro prezzi all'esportazione nella Comunità.

(24) Dato che non è stato concesso il trattamento individuale ad alcuna delle società interessate, è stata calcolata la media ponderata globale del margine di dumping per tutta la Repubblica popolare cinese. A questo proposito, dal confronto tra i dati relativi alle esportazioni nella Comunità forniti dalle società cinesi che hanno collaborato e le statistiche Eurostat sulle importazioni, è emerso che dette esportazioni rappresentavano soltanto il 71,3 % di tutte le importazioni comunitarie dalla Cina durante il periodo dell'inchiesta. Pertanto, nel calcolo del margine di dumping globale per la Repubblica popolare cinese, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili per stabilire il margine di dumping per i volumi esportati dalle società che non hanno collaborato. A questo proposito, si è ritenuto opportuno fissare il margine di dumping per tali importazioni al livello del margine di dumping più elevato accertato per l'esportatore che ha collaborato i cui volumi delle esportazioni sono rappresentativi.

(25) Su tale base, il margine di dumping determinato a titolo provvisorio per le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese, espresso in percentuale del prezzo cif alla frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è pari a 45,9 %.

## D. PREGIUDIZIO

### 1. Definizione di industria comunitaria

(26) Il denunziante (CEFIC) agisce per conto dell'unico produttore comunitario del prodotto in esame, che rappresenta pertanto «l'industria comunitaria» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

- (27) Dato che esiste un solo produttore comunitario, le informazioni riguardanti l'industria comunitaria e il consumo vengono espresse soltanto sotto forma di variazioni percentuali, mentre le quote di mercato di tutte le parti presenti sul mercato sono state arrotondate.

## 2. Consumo comunitario

- (28) Il consumo apparente della Comunità è stato determinato sulla base del volume delle vendite dell'industria comunitaria e dei dati Eurostat sulle importazioni complessive del prodotto in esame nella Comunità.
- (29) Tra il 1995 e il 1997, il consumo è aumentato del 12 % in termini di volume, calando successivamente poco al di sotto dei livelli del 1995 nel periodo dell'inchiesta. L'aumento del consumo del 1997 è imputabile essenzialmente ad un maggior impiego di glicina nell'industria degli alimenti per animali domestici. Nel 1998 e durante il periodo dell'inchiesta, la maggior parte degli utilizzatori ha ridotto leggermente il consumo di glicina.

## 3. Importazioni dal paese interessato

### 3.1. Volume e quota di mercato

- (30) Il volume delle importazioni di glicina originaria della Repubblica popolare cinese è quasi raddoppiato tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta, passando da 1 300 t circa a 2 500 t. L'aumento è stato particolarmente accentuato tra il 1996 e il 1997. Tra il 1997 e il 1998, periodo in cui si è registrato un calo del 9 % del consumo comunitario, le importazioni di glicina originaria della Repubblica popolare cinese sono aumentate di un ulteriore 4 %, per poi subire un lieve calo tra il 1998 e il periodo dell'inchiesta.
- (31) Durante il periodo dell'inchiesta, tuttavia, le importazioni di glicina originaria della Repubblica popolare cinese hanno raggiunto una quota di mercato pari ad oltre un terzo del consumo comunitario complessivo, e quindi al doppio della quota di mercato del 1995.
- (32) La Repubblica popolare cinese è di gran lunga il principale esportatore di glicina sul mercato comunitario. Tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta, la sua quota del volume totale delle importazioni è passata dal 54 % all'84 %.

### 3.2. Prezzi

#### i) Andamento dei prezzi

- (33) La media ponderata dei prezzi all'importazione della glicina originaria della Repubblica popolare cinese è diminuita del 23 % tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta, attestandosi a 2 292 euro per tonnellata.

#### ii) Sottoquotazione dei prezzi

- (34) La sottoquotazione dei prezzi per il periodo dell'inchiesta è stata determinata sulla base di un confronto tra i prezzi cif alla frontiera comunitaria praticati dall'esportatore cinese, compresi i costi successivi all'importazione e i dazi doganali corrisposti, e i prezzi dell'industria comunitaria franco fabbrica, allo stesso stadio commerciale e al netto di sconti e detrazioni. Dal confronto è emersa una media ponderata del margine di sottoquotazione dei prezzi, espressa in percentuale dei prezzi dell'industria comunitaria, pari al 24,7 %.

## 4. Situazione dell'industria comunitaria

### 4.1. Produzione, capacità di produzione e utilizzazione degli impianti

- (35) Tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta, la produzione è diminuita del 17 %. Durante il periodo in esame, il produttore comunitario ha utilizzato il 5 % circa della sua produzione per fabbricare altri prodotti.
- (36) Dato che la capacità di produzione era statica, nel periodo in esame il tasso di utilizzazione degli impianti dell'industria comunitaria è calato dal 58 % al 49 %.
- (37) Gli impianti e le attrezzature utilizzati dall'industria comunitaria sono destinati esclusivamente alla glicina. Tale prodotto richiede infatti impianti di immagazzinaggio, riciclaggio e trattamento delle acque che devono rispettare livelli di sicurezza elevati e rigide norme ambientali. Essi non possono pertanto essere destinati integralmente o in parte ad altri prodotti. L'attuale livello di capacità è stato fissato a metà degli anni '80, periodo in cui ci si attendeva un aumento della domanda di glicina.

### 4.2. Volume delle vendite, prezzi e costi unitari

- (38) Le vendite dell'industria comunitaria ad acquirenti non collegati sul mercato della Comunità sono diminuite del 17 %, in termini di volume, tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta. I prezzi netti di vendita medi sono diminuiti del 3 %.
- (39) Tra il 1995 e il 1996, i costi unitari complessivi sono diminuiti del 9 %, grazie essenzialmente all'aumento dei volumi di produzione. Nel 1997 e nel 1998, tuttavia, i costi unitari sono aumentati a causa di una forte contrazione della produzione. Durante il periodo dell'inchiesta, sebbene la produzione abbia continuato a diminuire leggermente, il produttore comunitario è riuscito a ridurre i suoi costi unitari, essenzialmente attraverso un miglior impiego delle materie prime, la diminuzione dei prezzi dell'acido cloroacetico — la principale materia prima — e la riduzione delle spese generali di produzione.

#### 4.3. Quota di mercato

- (40) La quota del consumo comunitario detenuta dall'industria della Comunità è diminuita del 16 % tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta, raggiungendo circa la metà del mercato. Tale perdita è stata particolarmente accentuata tra il 1996 e il 1997, periodo durante il quale il consumo comunitario è notevolmente aumentato, ma le importazioni provenienti dalla Repubblica popolare cinese sono cresciute ancor più rapidamente, incrementando la propria quota di mercato. Successivamente, nel 1998 e durante il periodo dell'inchiesta, la quota di mercato dell'industria comunitaria si è confermata piuttosto stabile, attestandosi ad un livello basso.

#### 4.4. Redditività

- (41) Nel 1995, le vendite di glicina dell'industria comunitaria hanno registrato lievi perdite, a causa di spese elevate per la ricerca e lo sviluppo. Nel 1996, l'aumento delle vendite ha fruttato un modesto utile. Nel 1997 e nel 1998, tuttavia, la redditività è peggiorata a causa del calo delle vendite, e si sono nuovamente registrate perdite. Durante il periodo dell'inchiesta, grazie a una diminuzione dei costi unitari, la redditività ha raggiunto un livello superiore al pareggio, insufficiente però per garantire l'efficienza economica della produzione di glicina.
- (42) In tale contesto, alcuni esportatori cinesi hanno obiettato che la situazione degli utili dell'industria comunitaria non indicava alcun pregiudizio, citando, a sostegno della propria affermazione, i prezzi redditizi della glicina per uso farmaceutico. Tale argomentazione non è accettabile perché, sebbene i prezzi di vendita della glicina per uso farmaceutico praticati dall'industria comunitaria siano superiori a quelli della glicina ordinaria, i volumi venduti, inferiori al 5 % delle vendite complessive, sono talmente esigui da incidere in maniera trascurabile sulla redditività globale. Va comunque sottolineato che, conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, nessun fattore di pregiudizio costituisce una base di giudizio determinante per esaminare la situazione dell'industria comunitaria.

#### 4.5. Occupazione

- (43) Il numero di dipendenti del produttore comunitario direttamente coinvolti nella produzione di glicina è diminuito del 17 % tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta, attestandosi a circa 50 persone. Bisogna inoltre tener conto di altre dieci persone circa, che si occupano dei servizi generali e della manutenzione.

### 5. Conclusioni sul pregiudizio

- (44) Si è constatato un notevole peggioramento della situazione dell'industria comunitaria, soprattutto tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta, periodo durante il quale le importazioni dalla Repubblica popolare cinese sono aumentate del 100 % circa, raddoppiando la propria quota del mercato comunitario. Durante il periodo dell'inchiesta, i prezzi delle importazioni in questione

erano nettamente inferiori a quelli praticati dall'industria comunitaria. Tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta, l'industria comunitaria ha subito un calo dei volumi delle vendite, dei prezzi, della quota di mercato e dei livelli di occupazione. Nonostante una riduzione dei costi unitari totali durante il periodo dell'inchiesta, la diminuzione delle vendite e la riduzione dei prezzi non hanno consentito di ricavare utili sufficienti a garantire la redditività dell'industria comunitaria.

- (45) Alla luce di quanto precede, si può pertanto concludere provvisoriamente che l'industria comunitaria ha subito un grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di base.

## E. NESSO DI CAUSALITÀ

### 1. Introduzione

- (46) In conformità dell'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se il grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria fosse stato causato dalle importazioni oggetto di dumping o se altri fattori potessero aver causato tale pregiudizio o avervi contribuito, onde evitare che il pregiudizio dovuto a tali fattori fosse attribuito alle importazioni oggetto di dumping.

### 2. Effetto delle importazioni oggetto di dumping

- (47) I prezzi delle importazioni provenienti dalla Repubblica popolare cinese sono diminuiti del 23 % tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta, e sono risultati i più bassi tra quelli di tutti gli operatori rappresentativi presenti sul mercato comunitario. Nello stesso periodo, le importazioni provenienti dalla Repubblica popolare cinese sono quasi raddoppiate in termini di volume e quota di mercato.
- (48) Si riscontra un'evidente concomitanza del peggioramento della situazione dell'industria comunitaria (segnatamente la perdita di vendite e di quota di mercato), da un lato, e del volume, dei prezzi e dell'aumento delle importazioni oggetto di dumping dalla Repubblica popolare cinese, dall'altro, soprattutto nel 1997, anno in cui tali importazioni sono nettamente aumentate e i prezzi sono calati dell'8 % rispetto al livello del 1996. Diversi agenti di vendita hanno riferito al produttore comunitario che le società cinesi offrivano ai loro clienti prezzi nettamente inferiori.
- (49) Dato che i prezzi praticati dalla Cina hanno continuato a diminuire dopo il 1997, gli sforzi compiuti dall'industria comunitaria per ridurre i costi e i prezzi non le hanno permesso di recuperare la quota di mercato, il volume delle vendite o la redditività, sensibilmente peggiorati tra il 1996 e il 1997 e attestatisi a un basso livello fino al periodo dell'inchiesta.
- (50) Emerge chiaramente che le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Repubblica popolare cinese hanno causato un grave pregiudizio all'industria comunitaria.

### 3. Altri fattori

#### 3.1. Importazioni provenienti da altri paesi

- (51) Durante il periodo dell'inchiesta, le importazioni comunitarie da altri paesi provenivano essenzialmente dal Giappone e dall'India. I volumi importati da tali paesi erano di 10-20 volte inferiori a quelli importati dalla Repubblica popolare cinese, e la loro quota delle importazioni complessive era pari rispettivamente a 9 % e 4 %.
- (52) Le importazioni provenienti dal Giappone sono calate del 50 % nel periodo in esame, mentre i loro prezzi sono rimasti relativamente stabili e, anzi, superiori a quelli dell'industria comunitaria. Tali importazioni non hanno potuto contribuire al pregiudizio subito dall'industria comunitaria, avendo perso quote di mercato e non avendo contribuito alla depressione dei prezzi.
- (53) Il volume delle importazioni provenienti dall'India ha registrato un andamento irregolare durante il periodo in esame. Sebbene i prezzi medi delle importazioni siano diminuiti e si avvicinano a quelli della glicina originaria della Repubblica popolare cinese, durante il periodo dell'inchiesta la loro quota di mercato era nettamente inferiore a quella del 1995 e, comunque, talmente irrilevante rispetto a quella delle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese, da non incidere in maniera significativa sulla situazione dell'industria comunitaria.

#### 3.2. Andamento del consumo

- (54) Nel 1997, il consumo comunitario di glicina era superiore del 12 % a quello del 1995. Tale aumento è stato più che assorbito dalle importazioni provenienti dalla Repubblica popolare cinese, poiché le vendite dell'industria comunitaria sono calate del 5 %, mentre le importazioni provenienti da paesi diversi dalla Repubblica popolare cinese sono diminuite del 20 % circa.
- (55) Il consumo ha registrato un netto calo (-7,4 %) tra il 1997 e il 1998 e ha continuato a diminuire fino al periodo dell'inchiesta. Tale riduzione, tuttavia, ha contribuito solo in parte al peggioramento della situazione dell'industria comunitaria, dato che durante tale periodo le vendite di questa sono diminuite più del consumo (-10,5 %). Tra il 1997 e il 1998, in effetti, nonostante l'andamento negativo del consumo, il volume delle importazioni oggetto di dumping dalla Repubblica popolare cinese ha continuato ad aumentare (4 %) e a conquistare quote di mercato.

#### 3.3. Eccesso di capacità produttiva

- (56) Come si è detto, l'impianto e le attrezzature utilizzate dal produttore comunitario sono interamente destinati alla glicina, e non possono venire adattati per tener conto delle variazioni del volume delle vendite. A questo proposito, l'impossibilità di modificare la capacità può

aver contribuito al grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria in un periodo caratterizzato da un calo del consumo. Le dimensioni del mercato comunitario erano tuttavia tali da consentire all'industria comunitaria di raggiungere livelli redditizi di utilizzazione degli impianti, cosa che infatti si è verificata nel 1996.

- (57) In realtà, il calo del livello di utilizzazione degli impianti, e quindi l'eccesso di capacità produttiva, sono dovuti essenzialmente ai notevoli effetti delle importazioni oggetto di dumping dalla Repubblica popolare cinese sul volume delle vendite dell'industria comunitaria.

### 4. Conclusioni sul nesso di causalità

- (58) Dall'inchiesta è emerso che la politica dei prezzi adottata dagli esportatori cinesi ha consentito loro di aumentare significativamente il volume delle vendite sul mercato comunitario. Tali vendite hanno assorbito interamente l'aumento del consumo comunitario nel 1997 e hanno conquistato quote di mercato a scapito di tutti gli altri fornitori della Comunità.
- (59) Per contrastare la pressione esercitata dall'aumento delle importazioni a prezzo ridotto dalla Repubblica popolare cinese, l'industria comunitaria è stata costretta a diminuire i suoi prezzi, mentre il consumo è diminuito tra il 1997 e il periodo dell'inchiesta. Tali importazioni hanno causato un calo della produzione e delle vendite e, quindi, una minore utilizzazione degli impianti, nonché risultati finanziari insoddisfacenti per l'industria comunitaria.
- (60) Anche altri fattori, quali una diminuzione della domanda tra il 1998 e il periodo dell'inchiesta, le importazioni provenienti dall'India e una capacità produttiva troppo specifica hanno contribuito alla situazione negativa dell'industria comunitaria. Tali effetti non sono stati tuttavia tali da spezzare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.
- (61) Si conclude pertanto, provvisoriamente, che le importazioni oggetto di dumping dalla Repubblica popolare cinese, prese separatamente, hanno causato un grave pregiudizio all'industria comunitaria.

## F. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

### 1. Osservazioni preliminari

- (62) In conformità dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se l'istituzione di misure antidumping nuocesse all'interesse della Comunità nel suo insieme. Per determinare l'interesse della Comunità sono stati valutati tutti gli interessi in gioco, ossia quelli dell'industria comunitaria, degli importatori e commercianti, nonché degli utilizzatori del prodotto in esame.

- (63) La Commissione ha inviato questionari all'industria comunitaria, a utilizzatori industriali noti o potenziali del prodotto in esame, ossia a dodici singole società o gruppi (nel settore degli alimenti per animali domestici, agrochimico e farmaceutico), e a tredici importatori/commercianti. Un produttore di alimenti per animali domestici, due società agrochimiche, tre case farmaceutiche e due importatori/commercianti hanno risposto al questionario entro i termini stabiliti.
- (64) Gli utilizzatori che hanno collaborato rappresentano il 40 % circa delle importazioni in questione, nonché il 40 % circa del consumo comunitario. Gli importatori/commercianti rappresentano il 40 % circa delle importazioni in questione.
- (65) Su tale base, si è esaminato se, nonostante le conclusioni in materia di dumping, pregiudizio e nesso di causalità esistessero motivi convincenti per concludere che, nella fattispecie, l'istituzione di misure antidumping non era nell'interesse della Comunità.

## 2. Interesse dell'industria comunitaria

- (66) Come si è detto, l'industria comunitaria è costituita da un unico produttore, che ha subito un grave pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping originarie dalla Repubblica popolare cinese.
- (67) Se non verranno istituite misure nei confronti delle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese, il produttore comunitario sarà probabilmente costretto a chiudere il suo impianto per la fabbricazione di glicina, tenuto conto degli attuali bassissimi margini di utile e delle perdite finanziarie subite nel 1997 e nel 1998. In assenza di misure, infatti, la depressione dei prezzi causata dalle importazioni oggetto di dumping continuerà a vanificare tutti gli sforzi di razionalizzazione compiuti dall'industria comunitaria per conseguire un livello soddisfacente di redditività.
- (68) Inoltre, l'istituzione di misure consentirebbe all'industria di mantenere e ripristinare il livello delle sue attività nella Comunità, garantendo così l'occupazione di almeno 50 persone in una regione colpita da declino industriale (il Limburgo in Belgio), nonché il funzionamento di un impianto in grado di generare un fatturato annuo di circa 20 milioni di euro.

## 3. Interesse degli importatori/commercianti

- (69) Due importatori hanno risposto al questionario della Commissione. Entrambi si sono opposti alle misure antidumping, affermando che esse farebbero perder loro delle vendite dato che il prezzo del prodotto importato sarebbe fuori mercato. Una di queste società non subirebbe gravi ripercussioni dato che il prodotto in esame rappresenta soltanto una piccola percentuale delle sue vendite. L'altro, tuttavia, sarebbe effettivamente danneggiato dalle misure, dato che il prodotto in esame rappresenta poco più di un quarto del suo fatturato e contribuisce in larghissima misura alla sua redditività. Tale importatore ha affermato che se dovesse cessare le importazioni di glicina, verrebbero compromessi non

soltanto i posti di lavoro direttamente interessati ma la sopravvivenza stessa della società.

- (70) Dato che l'obiettivo delle misure antidumping non è quello di impedire le importazioni, ma di garantire che esse vengano effettuate a prezzi equi, si ritiene che il rischio che le importazioni del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese cessino completamente qualora vengano istituite misure è assolutamente minimo, soprattutto se si tiene conto degli effetti di un aumento dei prezzi sulle industrie a valle sotto descritte. Il volume delle importazioni potrebbe tuttavia diminuire in seguito all'istituzione di misure e non si può escludere che almeno un importatore possa subire ripercussioni negative.

## 4. Interesse degli utilizzatori

- (71) Esistono tre principali gruppi di utilizzatori: l'industria degli alimenti per animali domestici, e le industrie agrochimica e farmaceutica.

### 4.1. Industria degli alimenti per animali domestici

- (72) L'industria degli alimenti per animali domestici rappresenta, secondo le stime, oltre il 50 % del consumo comunitario di glicina. Si tratta di una grande industria, con oltre 10 000 dipendenti.
- (73) Dall'inchiesta è emerso che la glicina rappresenta meno dell'1 % dei costi di fabbricazione di tale industria. Un eventuale dazio antidumping avrebbe pertanto un'incidenza minima. La concorrenza in questa industria è tuttavia molto accesa ed alcuni hanno affermato che essa cercherebbe altre fonti di approvvigionamento di glicina a buon mercato o un sostituto ancor meno costoso. Tale affermazione non è stata però comprovata.
- (74) Gli utilizzatori del settore temono inoltre che la glicina possa diventare troppo costosa qualora l'unico produttore comunitario si trovi a beneficiare di una situazione di monopolio, soprattutto qualora i dazi siano così elevati da eliminare i produttori cinesi dal mercato, come si è verificato sul mercato statunitense in seguito all'istituzione di dazi antidumping. Tuttavia, il produttore di alimenti per animali domestici che ha collaborato ha riconosciuto che la presenza di almeno un produttore comunitario è importante per la concorrenza sul mercato della Comunità. Sono state inoltre riconosciute l'affidabilità e l'efficienza del produttore comunitario in termini di consegne.
- (75) È stato sottolineato che negli utili anni l'industria degli alimenti per animali domestici è stata oggetto di una radicale ristrutturazione, che ha portato alla creazione di due principali operatori sul mercato comunitario, che detengono oltre metà del mercato. Il potere d'acquisto di tali società è quindi estremamente elevato, dato che esse rappresentano oltre il 50 % del mercato comunitario della glicina e ricorrono a strategie di approvvigionamento globale per negoziare grossi contratti annuali ed esercitare quindi una pressione al ribasso sui prezzi.

(76) Su tale base, si ritiene che l'industria comunitaria di alimenti per animali domestici dovrebbe far fronte soltanto ad aumenti minimi dei costi di fabbricazione in caso di istituzione di misure antidumping, dato che la glicina rappresenta una percentuale minima dei costi complessivi. L'istituzione di misure sortirebbe pertanto un effetto nullo o comunque irrilevante sull'occupazione o sugli investimenti in tale settore.

#### 4.2. Industria agrochimica

(77) Le due società di questo settore che hanno collaborato rappresentano circa un quarto del consumo comunitario del prodotto in esame. Insieme, esse occupano meno di 100 persone.

(78) Entrambe si sono opposte all'istituzione di misure antidumping, affermando che il prodotto in esame rappresentava una percentuale elevata delle materie prime da esse utilizzate, e poco meno del 10 % dei loro costi complessivi di fabbricazione (e quindi ancor meno dei loro costi totali). Esse hanno affermato che un eventuale aumento del prezzo della glicina avrebbe inciso sulla loro competitività.

(79) Una società, che utilizza la glicina per produrre un certo tipo di vitamina, ha affermato che il prezzo del suo prodotto sul mercato comunitario era estremamente basso grazie alla concorrenza dei produttori stabiliti nella Repubblica popolare cinese. L'inchiesta non ha confermato tuttavia tale affermazione dato che la concorrenza riguarda in realtà produttori stabiliti nell'Europa occidentale, e le importazioni dalla Repubblica popolare cinese sono considerate minime. Inoltre, dall'inchiesta è emerso che la situazione del mercato delle vitamine sarebbe alquanto incerta in seguito alle inchieste e alle sentenze delle autorità antitrust statunitensi su un accordo che limita la concorrenza tra i principali produttori mondiali di vitamine. Dato che la società in questione che ha collaborato sta già registrando perdite, essa potrebbe decidere di cessare l'attività. Tuttavia, dato che come si è detto il mercato delle vitamine attraversa una situazione particolare, è difficile concludere che l'istituzione di misure antidumping nei confronti di un elemento di costo rappresenterebbe un fattore determinante. La società ha inoltre affermato che l'industria comunitaria non era in grado di fornirle la glicina nella confezione richiesta e con un certo additivo necessario, ma l'inchiesta non ha confermato tale affermazione.

(80) L'altra società produce un fungicida descritto come prodotto maturo, la cui durata di vita prevista dipende dalla riduzione dei costi. La società ha spiegato che sul mercato dei fungicidi esistono sostituti estremamente competitivi e che era nell'interesse della Comunità favorire la competitività delle industrie che producono derivati della glicina, poiché offrono maggiori vantaggi economici e più posti di lavoro dell'industria comunitaria della glicina.

(81) La Commissione ha notato tuttavia che la redditività della produzione di questo fungicida era aumentata tra il 1995 e il 1998 e che la società in questione non era in grado di fornire informazioni precise sulla possibile incidenza di un aumento del costo della glicina dovuto all'istituzione di dazi. Inoltre, la glicina originaria della Repubblica popolare cinese utilizzata da tale società veniva importata nell'ambito del regime di perfezionamento attivo e non sarebbe quindi stata soggetta a dazi antidumping. Il principale problema sollevato dalla società riguardava la concorrenza sul mercato comunitario della glicina che, secondo le affermazioni della società stessa, sarebbe notevolmente diminuita in caso di istituzione di misure antidumping (cfr. considerando 97).

(82) Si è concluso che le affermazioni di questi due utilizzatori non sono state confermate dai risultati dell'inchiesta. Si è constatato inoltre che, qualora venissero istituite misure, le due società dovrebbero far fronte soltanto a un aumento limitato dei loro costi di fabbricazione.

#### 4.3. Industria farmaceutica

(83) L'industria farmaceutica utilizza quantitativi ridotti di glicina (meno del 10 % del consumo comunitario). La glicina più utilizzata è quella per uso farmaceutico accompagnata da un certificato di analisi. La maggior parte di essa viene acquistata dal produttore comunitario per ragioni di qualità e rappresenta un fattore di produzione scarsamente rilevante in termini di volume e costo.

(84) L'industria in questione ha affermato di essere favorevole alla presenza di un produttore comunitario affidabile sul mercato, ma di non desiderare l'avvento di una situazione di monopolio sul mercato della Comunità qualora eventuali misure scoraggiassero del tutto le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese.

(85) Si è concluso che l'istituzione di misure antidumping avrebbe un'incidenza minima sull'industria farmaceutica, dato che le sue importazioni dalla Repubblica popolare cinese sono estremamente limitate e la glicina rappresenta una piccolissima percentuale dei costi di fabbricazione dei prodotti a valle.

### 5. Concorrenza sul mercato comunitario ed effetti pregiudizievoli sugli scambi

(86) A questo proposito, le parti interessate hanno affermato che:

- grazie alle misure antidumping l'industria comunitaria si troverebbe in una posizione di monopolio e potrebbe aumentare i prezzi a sua discrezione,
- i dazi non aiuterebbero l'industria comunitaria, dato che la glicina originaria della Repubblica popolare cinese potrebbe essere sostituita dalle numerosissime fonti di approvvigionamento di glicina presenti sul mercato mondiale,
- l'industria comunitaria ha cercato di proteggere la sua posizione sul mercato della Comunità attraverso accordi con altri grandi produttori mondiali di glicina.

(87) Si è constatato che il produttore comunitario era effettivamente l'unico produttore di glicina nella Comunità tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta, ma che le importazioni da vari paesi rappresentavano circa la metà del consumo comunitario in quel periodo, il che dimostra l'esistenza di una forte occorrenza. Inoltre, non c'è motivo di mettere in dubbio quanto affermato dal produttore comunitario, e cioè la sua intenzione di migliorare la propria situazione, qualora fossero istituite misure, incrementando il volume delle vendite per potenziare l'utilizzazione degli impianti e ridurre i costi unitari anziché aumentando i prezzi. Inoltre, la Commissione non ritiene che, nella fattispecie, l'istituzione di misure antidumping offrirebbe all'unico produttore comunitario una posizione di monopolio sul mercato della Comunità: il mercato resterebbe aperto alle importazioni effettuate a prezzi equi. La perdita di produzione comunitaria a causa di pratiche di dumping pregiudizievoli consentirebbe invece ai produttori della Repubblica popolare cinese di coprire oltre l'80 % della domanda comunitaria, grazie all'eccesso di capacità produttiva del paese, determinando una situazione quasi monopolistica.

(88) È improbabile che le importazioni di glicina dalla Repubblica popolare cinese vengano sostituite da importazioni provenienti da altre fonti, dato che il costo della glicina prodotta negli USA, in Giappone o in Ungheria è pressoché analogo a quello della glicina prodotta nella Comunità. Le importazioni originarie di tali paesi dovrebbero semplicemente recuperare la posizione che occupavano prima dell'arrivo sul mercato comunitario delle importazioni oggetto di dumping. Quando alla glicina a buon mercato prodotta in India, per il momento essa non sembra soddisfare i requisiti degli utilizzatori comunitari. Durante il periodo dell'inchiesta, infatti, le importazioni dall'India sono state minime.

(89) L'affermazione relativa alla conclusione di accordi con altri grandi produttori mondiali non è stata comprovata, e l'inchiesta non ha stabilito l'esistenza di siffatti accordi.

## 6. Conclusione relativa all'interesse della Comunità

(90) L'aumento dei prezzi dovuto a misure antidumping tende inevitabilmente a fare aumentare i costi delle industrie a valle. Tuttavia, i servizi della Commissione ritengono che per le società che hanno collaborato alla presente inchiesta (a parte un utilizzatore che produce un certo tipo di vitamina, che deve far fronte a problemi diversi) tale aumento sarà minimo.

(91) L'eventuale perdita di posti di lavoro determinata dalla chiusura dell'industria comunitaria o dell'attività dell'utilizzatore comunitario più esposto sono relativamente comparabili. Tuttavia, l'industria delle vitamine sta uscendo da una fase di concentrazione, e i risultati della presente inchiesta possono comunque essere considerati marginali nell'ambito della ristrutturazione cui deve far fronte tale industria.

(92) Tutto sommato, non si può concludere chiaramente che l'istituzione di misure antidumping non sia nell'interesse della Comunità, dato che si ritiene che i vantaggi comportati dall'eliminazione degli effetti pregiudizievoli dei prezzi di dumping della glicina originaria della Repubblica popolare cinese compensino eventuali ripercussioni negative sulle industrie a valle. Tale conclusione tiene conto, in particolare, del fatto che in assenza di misure l'industria comunitaria sarebbe molto probabilmente costretta a cessare la produzione di glicina e che, a lungo termine, ciò nuocerebbe agli interessi degli utilizzatori del prodotto in esame.

(93) Tenuto conto di quanto precede, si conclude provvisoriamente che non esistono motivi convincenti per ritenere che l'istituzione di misure sarebbe contraria all'interesse globale della Comunità.

## G. MISURE PROVVISORIE

### 1. Livello di eliminazione del pregiudizio

(94) Tenuto conto delle conclusioni raggiunte in merito a dumping, pregiudizio, nesso di causalità e interesse comunitario, si ritiene opportuno istituire misure provvisorie per evitare che le importazioni oggetto di dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all'industria comunitaria.

(95) Per determinare il livello di tali misure, si è tenuto conto del margine di dumping constatato e dell'importo necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Dato che il pregiudizio consiste essenzialmente in una perdita di redditività a partire dal 1997 e in una perdita di quota di mercato, l'eliminazione di tale pregiudizio presuppone che l'industria sia in grado di aumentare il volume delle vendite e le entrate. A tal fine, i prezzi delle importazioni del prodotto in esame originarie della Repubblica popolare cinese dovrebbero essere aumentati fino a raggiungere un livello non pregiudizievole. A tal fine, la Commissione ha stabilito un prezzo non pregiudizievole sulla base dei costi di produzione dell'industria comunitaria, unitamente ad un margine di profitto ragionevole (6 %), ritenuto necessario per garantire l'efficienza economica dell'industria e corrispondente al livello di utile che l'industria comunitaria potrebbe aspettarsi in assenza di importazioni oggetto di dumping. Tale prezzo non pregiudizievole è stato confrontato con i prezzi delle importazioni oggetto di dumping utilizzati per stabilire la sottoquotazione. Le differenze tra i prezzi (in media ponderata ed espresse in percentuale del prezzo all'importazione cif alla frontiera comunitaria, dazio non corrisposto) indicano un livello di eliminazione del pregiudizio del 39,7 %.

(96) Dato che il livello di eliminazione del pregiudizio è inferiore al margine di dumping stabilito, le misure provvisorie devono basarsi sul primo.

## 2. Forma delle misure

- (97) Poiché dall'inchiesta è emerso che i prezzi della glicina originaria della Repubblica popolare cinese hanno continuato a diminuire dopo il periodo dell'inchiesta, un dazio ad valorem rischia di venire assorbito; si ritiene pertanto più adeguato un dazio specifico pari a 910 EUR per tonnellata.

## 3. Disposizione finale

- (98) Ai fini di una buona gestione, è necessario fissare un periodo entro il quale le parti interessate possono presentare le proprie osservazioni per iscritto e chiedere un'audizione. Va inoltre precisato che tutte le risultanze elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate ai fini dell'adozione di eventuali dazi definitivi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di glicina di cui al codice NC 2922 49 10 originarie della Repubblica popolare cinese.
2. L'aliquota del dazio applicabile è pari a 910 EUR per tonnellata.
3. Qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, pertanto, il prezzo effettivamente pagato o pagabile venga calcolato proporzionalmente ai fini

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2000.

della determinazione del valore in dogana ai sensi dell'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione <sup>(1)</sup>, l'importo del dazio antidumping, calcolato sulla base degli importi fissi sopra indicati, va ridotto di una percentuale che corrisponda all'adeguamento del prezzo effettivamente pagato o pagabile.

4. Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

5. L'immissione in libera pratica nella Comunità nel prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

### Articolo 2

Fatto salvo l'articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono presentare le loro osservazioni per iscritto o chiedere un'audizione alla Commissione entro un mese dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono presentare osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

L'articolo 1 del presente regolamento si applica per sei mesi.

*Per la Commissione*

Pascal LAMY

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1044/2000 DELLA COMMISSIONE****del 18 maggio 2000****che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi all'importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 33, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2532/1999 <sup>(4)</sup>, prevede la sorveglianza dell'importazione dei prodotti indicati nel relativo allegato. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione per la sorveglianza delle importazioni preferenziali <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1662/1999 <sup>(6)</sup>.
- (2) L'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura <sup>(7)</sup> concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali del ciclo Uruguay Round stabilisce i criteri per la

fissazione dei livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali. In applicazione dei suddetti criteri e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 1996, il 1997 e il 1998, è opportuno modificare il livello limite per l'applicazione dei dazi addizionali per le ciliege.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CE) n. 1555/96 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

<sup>(3)</sup> GU L 193 del 3.8.1996, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 306 dell'1.12.1999, pag. 21.

<sup>(5)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 197 del 29.7.1999, pag. 25.

<sup>(7)</sup> GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

## ALLEGATO

## «ALLEGATO

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nel quadro del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento. Per i codici NC preceduti dalla menzione "ex", il campo d'applicazione dei dazi addizionali è determinato sulla base sia del codice NC che del corrispondente periodo di applicazione.

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodi di applicazione	Livelli limite (tonnellate)
78.0015 78.0020	ex 0702 00 00	Pomodori	— 1° ottobre — 31 marzo — 1° aprile — 30 settembre	501 111 639 884
78.0065 78.0075	ex 0707 00 05	Cetrioli	— 1° maggio — 31 ottobre — 1° novembre — 30 aprile	10 098 3 196
78.0085	ex 0709 10 00	Carciofi	— 1° novembre — 30 giugno	19 302
78.0100	0709 90 70	Zucchine	— 1° gennaio — 31 dicembre	9 879
78.0110	ex 0805 10 10 ex 0805 10 30 ex 0805 10 50	Arance	— 1° dicembre — 31 maggio	753 719
78.0120	ex 0805 20 10	Clementine	— 1° novembre — fine febbraio	100 949
78.0130	ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilkings e ibridi simili di agrumi	— 1° novembre — fine febbraio	93 803
78.0155 78.0160	ex 0805 30 10	Limoni	— 1° giugno — 31 dicembre — 1° gennaio — 31 maggio	169 508 111 446
78.0170	ex 0806 10 10	Uve da tavola	— 21 luglio — 20 novembre	190 422
78.0175 78.0180	ex 0808 10 20 ex 0808 10 50 ex 0808 10 90	Mele	— 1° gennaio — 31 agosto — 1° settembre — 31 dicembre	625 202 88 229
78.0220 78.0235	ex 0808 20 50	Pere	— 1° gennaio — 30 aprile — 1° luglio — 31 dicembre	184 455 161 019
78.0250	ex 0809 10 00	Albicocche	— 1° giugno — 31 luglio	2 432
78.0260	ex 0809 20	Ciliege	— 21 maggio — 10 agosto	20 048
78.0270	ex 0809 30	Pesche, comprese le pesche noci	— 11 giugno — 30 settembre	1 166
78.0280	ex 0809 40 05	Prugne	— 11 giugno — 30 settembre	112 005»

**REGOLAMENTO (CE) N. 1045/2000 DELLA COMMISSIONE****del 18 maggio 2000****che fissa i quantitativi del limite di garanzia autorizzati ad essere trasferiti ad un altro gruppo di varietà per il raccolto 2000 nel settore del tabacco greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 660/1999 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2075/92 ha istituito un regime di quote per i diversi gruppi di varietà di tabacco. Le quote individuali sono state ripartite tra i produttori sulla base dei limiti di garanzia fissati per il 2000 all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 660/1999. L'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2075/92 consente alla Commissione di autorizzare gli Stati membri a trasferire quantitativi del limite di garanzia tra gruppi di varietà. Tali trasferimenti non comportano una spesa supplementare a carico del FEAOG né un aumento del limite di garanzia globale stabilito per ciascuno Stato membro.
- (2) Il presente regolamento deve essere applicabile al più presto e comunque prima della scadenza prevista per la stipula dei contratti di coltivazione fissata all'articolo 10,

paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 909/2000 <sup>(4)</sup>.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per il raccolto 2000 gli Stati membri sono autorizzati, conformemente all'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2848/98, a trasferire ad un altro gruppo di varietà i quantitativi che figurano nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70.  
<sup>(2)</sup> GU L 83 del 27.3.1999, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17.  
<sup>(4)</sup> GU L 105 del 3.5.2000, pag. 18.

## ALLEGATO

**QUANTITATIVI DEL LIMITE DI GARANZIA CHE CIASCUNO STATO MEMBRO È AUTORIZZATO A TRASFERIRE DA UN GRUPPO DI VARIETÀ AD UN ALTRO GRUPPO DI VARIETÀ**

Stato membro	Gruppo di varietà a partire dal quale è effettuato il trasferimento	Gruppo di varietà verso il quale è effettuato il trasferimento
Grecia	1 270 t di Kaba Koulak classico (gruppo VIII)	770 t di Basmal (gruppo VI)
	318 t di Kaba Koulak classico (gruppo VIII)	227 t di Katerini (gruppo VII)
	569 t di Kaba Koulak classico (gruppo VIII)	478 t di flue-cured (gruppo I)
	15 t di sun cured (gruppo V)	12 t di flue-cured (gruppo I)
	70 t di light air cured (gruppo II)	56 t di flue-cured (gruppo I)
Spagna	3 592,3 t di dark air cured (gruppo III)	3 592,3 t di light air cured (gruppo II)
	263,3 t di dark air cured (gruppo III)	210,6 t di flue-cured (gruppo I)
Germania	53,1 t di dark air cured (gruppo III)	31,4 t di flue-cured (gruppo I)
		14,1 t di light air cured (gruppo II)
Italia	1 000 t di Katerini (gruppo VII)	270 t di fire-cured (gruppo IV)
		220 t di sun cured (gruppo V)
		355 t di light air cured (gruppo II)
		155 t di flue-cured (gruppo I)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1046/2000 DELLA COMMISSIONE****del 18 maggio 2000****che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2072/98 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 701/2000 <sup>(6)</sup>, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95.
- (3) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1222/94, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese.
- (4) Gli impegni presi in materia di restituzione applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia

impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.

- (5) A seguito dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio <sup>(7)</sup>, si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione.
- (6) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 1222/94, quando la prova prevista all'articolo 4, paragrafo 5, lettera a), del suddetto regolamento non è apportata, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione <sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 87/1999 <sup>(9)</sup>, al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci.
- (7) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.
- (8) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95 modificato, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 e nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95 sono fissati come indicato in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 maggio 2000.

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.<sup>(3)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.<sup>(4)</sup> GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.<sup>(5)</sup> GU L 136 del 31.5.1994, pag. 5.<sup>(6)</sup> GU L 83 del 4.4.2000, pag. 6.<sup>(7)</sup> GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.<sup>(8)</sup> GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112.<sup>(9)</sup> GU L 9 del 15.1.1999, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2000.

*Per la Commissione*  
Erkki LIIKANEN  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 18 maggio 2000, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione dei prodotti <sup>(1)</sup>	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
1001 10 00	Frumento (grano) duro: - all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America - negli altri casi	— —	— —
1001 90 99	Frumento (grano) tenero e frumento segalato: - all'esportazione delle merci di codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America - negli altri casi: -- conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1222/94 <sup>(2)</sup> -- negli altri casi	1,142 0,911 1,757	1,142 0,911 1,757
1002 00 00	Segala	3,313	3,313
1003 00 90	Orzo	1,652	1,652
1004 00 00	Avena	2,954	2,954
1005 90 00	Granturco utilizzato sotto forma di: - amido -- conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1222/94 <sup>(2)</sup> -- negli altri casi - glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 <sup>(3)</sup> : -- conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1222/94 <sup>(2)</sup> -- negli altri casi - altre (incluso allo stato naturale) Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco: - conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1222/94 <sup>(2)</sup> - negli altri casi	2,288 3,345 1,891 2,948 3,345 2,288 3,345	2,288 3,345 1,891 2,948 3,345 2,288 3,345
ex 1006 30	Riso lavorato: - a grani tondi - a grani medi - a grani lunghi	14,421 14,421 14,421	14,421 14,421 14,421
1006 40 00	Rotture di riso	3,152	3,152
1007 00 90	Sorgo	1,652	1,652

<sup>(1)</sup> Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione (GU L 136 del 31.5.1994, pag. 5), modificato.

<sup>(2)</sup> Le merci in questione sono indicate all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (GU L 159 del 1.7.1993, pag. 112), modificato.

<sup>(3)</sup> Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1047/2000 DELLA COMMISSIONE****del 18 maggio 2000****relativo al rilascio di titoli di importazione di riso originario degli Stati ACP e dei PTOM per le domande presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di maggio 2000 in applicazione del regolamento (CE) n. 2603/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CE) n. 2603/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, recante modalità di applicazione per l'importazione di riso originario degli Stati ACP, nonché per l'importazione di riso originario dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2731/1999 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,  
considerando quanto segue:

- (1) In applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2603/97, entro dieci giorni dal termine fissato per la comunicazione da parte degli Stati membri, la Commissione decide in quale misura possano essere accolte le domande presentate e stabilisce i quantitativi disponibili per il lotto successivo.
- (2) Tenendo conto delle quantità indicate nelle domande presentate per il lotto di maggio 2000 è necessario che i titoli vengano rilasciati per le quantità indicate nelle

domande, previa applicazione della percentuale di riduzione indicata nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Per le domande di titoli di importazione di riso presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di maggio 2000 in virtù del regolamento (CE) n. 2603/97 e comunicate alla Commissione, i titoli sono rilasciati per le quantità indicate nelle domande, previa applicazione, secondo i casi, delle percentuali di riduzione fissate nell'allegato.
2. Le quantità disponibili per il lotto successivo sono fissate nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 maggio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 351 del 23.12.1997, pag. 22.

<sup>(2)</sup> GU L 328 del 22.12.1999, pag. 39.

## ALLEGATO

**Regolamento (CE) n. 2603/97**

Percentuali di riduzione da applicare alle quantità domandate per il lotto del mese di maggio 2000 e quantità disponibili per il lotto successivo:

Origine	% di riduzione	Quantitativi disponibili per il lotto del mese di settembre 2000 (in t)
PTOM (articolo 6) — Codice NC 1006	—	—
ACP (articolo 2, paragrafo 1) — Codici NC da 1006 10 21 a 1006 10 98, 1006 20 e 1006 30	89,630	41,666
ACP (articolo 3) — Codice NC 1006 40 00	96,381	—

**REGOLAMENTO (CE) N. 1048/2000 DELLA COMMISSIONE****del 18 maggio 2000****che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1707/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 <sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 <sup>(4)</sup>, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1707/1999 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2011/1999 <sup>(6)</sup>.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione,

tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dal 12 al 18 maggio 2000, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1707/1999, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 9,98 EUR/t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 maggio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.<sup>(4)</sup> GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.<sup>(5)</sup> GU L 201 del 31.7.1999, pag. 55.<sup>(6)</sup> GU L 248 del 21.9.1999, pag. 23.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1049/2000 DELLA COMMISSIONE****del 18 maggio 2000****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 2010/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 <sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 <sup>(4)</sup>, e in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso alcuni Stati ACP è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2010/1999 della Commissione <sup>(5)</sup>.
- (2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo

23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di non dar seguito alla gara.

- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima o una tassa minima.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 12 al 18 maggio 2000, nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 2010/1999.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 maggio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.<sup>(4)</sup> GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.<sup>(5)</sup> GU L 248 del 21.9.1999, pag. 19.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1050/2000 DELLA COMMISSIONE****del 18 maggio 2000****che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1701/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 <sup>(4)</sup>, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo salvo gli Stati Uniti d'America e il Canada è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1701/1999 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2322/1999 <sup>(6)</sup>.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione,

tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dal 12 al 18 maggio 2000, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1701/1999, la restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata a 10,75 EUR/t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 maggio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

<sup>(5)</sup> GU L 201 del 31.7.1999, pag. 27.

<sup>(6)</sup> GU L 280 del 30.10.1999, pag. 77.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1051/2000 DELLA COMMISSIONE****del 18 maggio 2000****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 1897/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 <sup>(4)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1897/1999 della Commissione, del 2 settembre 1999, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2482/1999 <sup>(6)</sup>, e in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi

paese terzo, è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1897/1999.

- (2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1897/1999, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1766/92 decidere di non dar seguito alla gara.
- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 12 al 18 maggio 2000, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione d'avena di cui al regolamento (CE) n. 1897/1999.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 maggio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

<sup>(5)</sup> GU L 233 del 3.9.1999, pag. 10.

<sup>(6)</sup> GU L 303 del 26.11.1999, pag. 3.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1052/2000 DELLA COMMISSIONE****del 18 maggio 2000****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(2) In virtù dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale. In virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario.

(3) Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2993/95 <sup>(6)</sup>, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.

(4) È opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato.

(5) Per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione. Per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione.

(6) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(7) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.

(8) Alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione. È pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione.

(9) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 3072/95, soggetti al regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.<sup>(3)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.<sup>(4)</sup> GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.<sup>(5)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55.<sup>(6)</sup> GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 maggio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 18 maggio 2000, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

(EUR/t)		(EUR/t)	
Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni
1102 20 10 9200 <sup>(1)</sup>	49,04	1104 23 10 9100	52,55
1102 20 10 9400 <sup>(1)</sup>	42,04	1104 23 10 9300	40,28
1102 20 90 9200 <sup>(1)</sup>	42,04	1104 29 11 9000	18,77
1102 90 10 9100	25,95	1104 29 51 9000	18,40
1102 90 10 9900	17,65	1104 29 55 9000	18,40
1102 90 30 9100	55,67	1104 30 10 9000	4,60
1103 12 00 9100	55,67	1104 30 90 9000	8,76
1103 13 10 9100 <sup>(1)</sup>	63,05	1107 10 11 9000	32,75
1103 13 10 9300 <sup>(1)</sup>	49,04	1107 10 91 9000	30,79
1103 13 10 9500 <sup>(1)</sup>	42,04	1108 11 00 9200	36,80
1103 13 90 9100 <sup>(1)</sup>	42,04	1108 11 00 9300	36,80
1103 19 10 9000	34,69	1108 12 00 9200	56,05
1103 19 30 9100	26,82	1108 12 00 9300	56,05
1103 21 00 9000	18,77	1108 13 00 9200	56,05
1103 29 20 9000	17,65	1108 13 00 9300	56,05
1104 11 90 9100	25,95	1108 19 10 9200	50,16
1104 12 90 9100	61,86	1108 19 10 9300	50,16
1104 12 90 9300	49,49	1109 00 00 9100	0,00
1104 19 10 9000	18,77	1702 30 51 9000 <sup>(2)</sup>	64,52
1104 19 50 9110	56,05	1702 30 59 9000 <sup>(2)</sup>	49,40
1104 19 50 9130	45,54	1702 30 91 9000	64,52
1104 21 10 9100	25,95	1702 30 99 9000	49,40
1104 21 30 9100	25,95	1702 40 90 9000	49,40
1104 21 50 9100	34,60	1702 90 50 9100	64,52
1104 21 50 9300	27,68	1702 90 50 9900	49,40
1104 22 20 9100	49,49	1702 90 75 9000	67,61
1104 22 30 9100	52,58	1702 90 79 9000	46,93
		2106 90 55 9000	49,40

<sup>(1)</sup> Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

<sup>(2)</sup> Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1053/2000 DELLA COMMISSIONE****del 18 maggio 2000****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso <sup>(3)</sup>, ha definito, all'articolo 2, i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.
- (3) Tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli. Per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di «prodotti cerealicoli», ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli «altri cereali» che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati. La restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali.
- (4) L'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni.
- (5) Tuttavia per la fissazione della restituzione è opportuno basarsi, per il momento, sulla differenza constatata, sul mercato comunitario e su quello mondiale, tra i costi delle materie prime generalmente utilizzate negli alimenti composti in questione. In tal modo si può tener conto con maggior precisione della realtà economica delle esportazioni dei suddetti prodotti.
- (6) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali contemplati dal regolamento (CEE) n. 1766/92 e soggetti al regolamento (CE) n. 1517/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 maggio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 51.

## ALLEGATO

**del regolamento della Commissione, del 18 maggio 2000, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali**

Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione <sup>(1)</sup>:

2309 10 11 9000, 2309 10 13 9000, 2309 10 31 9000,  
2309 10 33 9000, 2309 10 51 9000, 2309 10 53 9000,  
2309 90 31 9000, 2309 90 33 9000, 2309 90 41 9000,  
2309 90 43 9000, 2309 90 51 9000, 2309 90 53 9000.

(EUR/t)

Prodotti cerealicoli <sup>(2)</sup>	Ammontare delle restituzioni <sup>(2)</sup>
Granturco e prodotti derivati dal granturco: codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10	35,03
Prodotti cerealicoli <sup>(2)</sup> , escluso il granturco e i prodotti da esso derivati	17,85

<sup>(1)</sup> I codici prodotto sono definiti nel settore 5 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

<sup>(2)</sup> Ai fini della restituzione vengono considerati solamente amidi o fecole provenienti da prodotti cerealicoli.

Con l'espressione «prodotti cerealicoli» si intendono i prodotti che rientrano nelle sottovoci 0709 90 60 e 0712 90 19, capitolo 10, nelle voci 1101, 1102, 1103 e 1104 (come tali e senza ricostituzione, ad esclusione della sottovoce 1104 30) e i cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata. I cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata sono considerati equivalenti al peso di tali prodotti finali.

Non è pagata alcuna restituzione per i cereali per i quali non è possibile individuare, mediante analisi, l'origine degli amidi o delle fecole.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1054/2000 DELLA COMMISSIONE**  
**del 18 maggio 2000**  
**che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che stabilisce le modalità di applicazione relative al regime delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 87/1999 <sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 1722/93 stabilisce le modalità per la concessione della restituzione alla produzione. La base di calcolo è definita all'articolo 3 di tale regolamento. La restituzione così calcolata deve essere fissata una volta al mese e può essere modificata qualora i

prezzi del granturco e/o del frumento subiscano variazioni significative.

- (2) Le restituzioni alla produzione fissate nel presente regolamento debbono essere aggiustate applicando i coefficienti che figurano nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1722/93, al fine di stabilire l'importo esatto da pagare.
- (3) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La restituzione, espressa per tonnellata di amido di granturco, di frumento, di orzo, di avena, di fecola di patate, di riso o di rotture di riso, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1722/93, è fissata a 17,98 EUR/t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 maggio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

<sup>(3)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(4)</sup> GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

<sup>(5)</sup> GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112.

<sup>(6)</sup> GU L 9 del 15.1.1999, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1055/2000 DELLA COMMISSIONE****del 18 maggio 2000****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 <sup>(4)</sup>.
- (3) Per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti

considerati. Dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95.

- (4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (5) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.
- (6) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 maggio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.<sup>(4)</sup> GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 18 maggio 2000, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

(EUR/t)			(EUR/t)		
Codice prodotto	Destinazione <sup>(1)</sup>	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione <sup>(1)</sup>	Ammontare delle restituzioni
1001 10 00 9200	—	—	1101 00 11 9000	—	—
1001 10 00 9400	01	0	1101 00 15 9100	01	13,70
1001 90 91 9000	—	—	1101 00 15 9130	01	12,80
1001 90 99 9000	01	0,00	1101 00 15 9150	01	11,80
1002 00 00 9000	03	55,00	1101 00 15 9170	01	10,90
	02	0	1101 00 15 9180	01	10,20
1003 00 10 9000	—	—	1101 00 15 9190	—	—
1003 00 90 9000	01	0,00	1101 00 90 9000	—	—
1004 00 00 9200	—	—	1102 10 00 9500	01	87,00
1004 00 00 9400	—	—	1102 10 00 9700	01	68,50
1005 10 90 9000	—	—	1102 10 00 9900	—	—
1005 90 00 9000	03	17,00	1103 11 10 9200	01	0 <sup>(2)</sup>
	02	0	1103 11 10 9400	01	0 <sup>(2)</sup>
1007 00 90 9000	—	—	1103 11 10 9900	—	—
1008 20 00 9000	—	—	1103 11 90 9200	01	0 <sup>(2)</sup>
			1103 11 90 9800	—	—

<sup>(1)</sup> Per le destinazioni seguenti:

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Svizzera, Liechtenstein.

<sup>(2)</sup> Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU L 214 del 30.7.1992, pag. 20) modificato.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1056/2000 DELLA COMMISSIONE**  
**del 18 maggio 2000**  
**che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13 paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.
- (2) Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 <sup>(4)</sup>.
- (3) La restituzione applicabile al malto deve essere calcolata tenendo conto del quantitativo di cereali necessario per

fabbricare i prodotti considerati; che tali quantitativi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1501/95.

- (4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (5) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.
- (6) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali ed in particolare ai corsi o ai prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale induce a fissare la restituzione secondo gli importi che figurano in allegato.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissate agli importi di cui in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 maggio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 maggio 2000, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il  
malto

<i>(EUR/t)</i>	
Codice prodotto	Importo delle restituzioni
1107 10 19 9000	12,50
1107 10 99 9000	13,00
1107 20 00 9000	15,50

**REGOLAMENTO (CE) N. 1057/2000 DELLA COMMISSIONE**  
**del 18 maggio 2000**  
**che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8, considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 13, paragrafo 8, del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo, adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE)

n. 2513/98 <sup>(4)</sup>, ha consentito di fissare un correttivo per il malto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

- (3) Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1766/92, è fissato nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 maggio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, 18 maggio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 maggio 2000, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

(EUR/t)

Codice prodotto	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.	5° term.
1107 10 11 9000	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 9000	0	-12,50	0	0	0	0
1107 10 91 9000	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 9000	0	-13,00	0	0	0	0
1107 20 00 9000	0	-15,50	0	0	0	0

(EUR/t)

Codice prodotto	6° term.	7° term.	8° term.	9° term.	10° term.	11° term.
1107 10 11 9000	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 9000	0	0	0	0	0	0
1107 10 91 9000	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 9000	0	0	0	0	0	0
1107 20 00 9000	0	0	0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CE) N. 1058/2000 DELLA COMMISSIONE**  
**del 18 maggio 2000**  
**relativo al rigetto delle domande di titoli di esportazione nel settore dei cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1432/1999 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

I quantitativi figuranti nelle domande di titoli comportanti prefissazione delle restituzioni per le farine di frumento tenero e di spelta presentano un carattere speculativo. È stato pertanto

deciso di respingere tutte le domande di titoli di esportazione per i prodotti in oggetto presentate il 17 e il 18 maggio 2000.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In conformità dell'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1162/95, non sarà dato seguito alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata delle restituzioni per i prodotti del codice NC 1101 00 15 presentate il 17 e il 18 maggio 2000.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 maggio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

<sup>(3)</sup> GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.

<sup>(4)</sup> GU L 166 dell'1.7.1999, pag. 56.

**DIRETTIVA 2000/18/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO****del 17 aprile 2000****relativa alle prescrizioni minime applicabili all'esame di consulente per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile di merci pericolose**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1, lettera c),

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il miglioramento della sicurezza dei trasporti e la tutela dell'ambiente costituiscono problematiche importanti, soprattutto nell'ambito del trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile. Il fattore umano è importante per la sicurezza di tali modi di trasporto.
- (2) Ai sensi della direttiva 96/35/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose <sup>(4)</sup>, ogni impresa la cui attività comporta il trasporto di merci pericolose ed operazioni di carico o scarico ad esso connesse è tenuta a designare uno o più consulenti per la sicurezza. Detta direttiva non contiene disposizioni dettagliate intese ad armonizzare le prescrizioni concernenti l'esame di consulente per la sicurezza, né disposizioni applicabili alle commissioni d'esame.
- (3) È opportuno che gli Stati membri istituiscano un quadro normativo comune minimo relativo all'esame di consulente per la sicurezza e alle prescrizioni concernenti le commissioni d'esame, onde garantire un adeguato livello qualitativo e facilitare il riconoscimento reciproco dei certificati CE di formazione per i consulenti per la sicurezza.
- (4) L'esame di consulente per la sicurezza consiste in almeno una prova scritta, composta di una serie di domande vertenti almeno sulle materie elencate nell'allegato II della direttiva 96/35/CE, e in un elaborato in cui, mediante lo studio di un caso, il candidato deve dimo-

strare di essere in grado di svolgere le mansioni di consulente per la sicurezza.

- (5) Gli Stati membri possono disporre che i candidati che intendono lavorare per imprese che si occupano esclusivamente del trasporto di talune merci pericolose sostengano l'esame nelle sole materie pertinenti alla loro attività. In tal caso il certificato CE deve indicare chiaramente i limiti della sua validità.
- (6) L'esame organizzato dalle commissioni d'esame è approvato dalle autorità competenti degli Stati membri. Gli Stati membri stabiliscono i criteri applicabili alle commissioni d'esame in modo da garantire un elevato livello di qualità dei servizi. Le commissioni d'esame devono essere tecnicamente competenti, affidabili e indipendenti.
- (7) È opportuno che gli Stati membri si prestino reciproca assistenza nell'attuazione della presente direttiva,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## CAPITOLO I

**Ambito di applicazione e definizioni***Articolo 1*

1. La presente direttiva stabilisce le prescrizioni minime applicabili all'esame richiesto per l'ottenimento del certificato CE di formazione per i consulenti per la sicurezza per il trasporto di merci pericolose previsto dalla direttiva 96/35/CE.
2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché i consulenti per la sicurezza per il trasporto di merci pericolose siano esaminati in modo da soddisfare queste prescrizioni minime.

*Articolo 2*

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- a) «consulente per la sicurezza per il trasporto di merci pericolose», in seguito denominato «consulente»: ogni persona specificata all'articolo 2, lettera b), della direttiva 96/35/CE;
- b) «merci pericolose»: le merci definite all'articolo 2 della direttiva 94/55/CE <sup>(5)</sup> ed all'articolo 2 della direttiva 96/49/CE <sup>(6)</sup>;

<sup>(1)</sup> GU C 148 del 14.5.1998, pag. 21, e GU C 52 del 23.2.1999, pag. 16.

<sup>(2)</sup> GU C 407 del 28.12.1998, pag. 118.

<sup>(3)</sup> Parere del Parlamento europeo del 20 ottobre 1998 (GU C 341 del 9.11.1998, pag. 29), confermato il 16 settembre 1999, posizione comune del Consiglio del 29 marzo 1999 (GU C 36 dell'8.2.2000, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 18 gennaio 2000 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 28 marzo 2000.

<sup>(4)</sup> GU L 145 del 19.6.1996, pag. 10.

<sup>(5)</sup> Direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (GU L 319 del 12.12.1994, pag. 7). Direttiva modificata dalla direttiva 96/86/CE della Commissione (GU L 335 del 24.12.1996, pag. 43 e GU L 251 del 15.9.1997, pag. 1).

<sup>(6)</sup> Direttiva 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 25). Direttiva modificata dalla direttiva 96/87/CE della Commissione (GU L 335 del 24.12.1996, pag. 45).

- c) «impresa»: le imprese specificate all'articolo 2, lettera a), della direttiva 96/35/CE;
- d) «esame»: l'esame di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 96/35/CE;
- e) «commissione d'esame»: ogni organo designato per svolgere gli esami dalle autorità competenti di uno Stato membro;
- f) «certificato CE»: il certificato redatto conformemente al modello riportato nell'allegato III della direttiva 96/35/CE.

## CAPITOLO II

### Esami

#### Articolo 3

1. L'autorità competente o la commissione d'esame organizza un esame scritto obbligatorio che può essere completato da un esame orale per verificare se i candidati possiedono il livello di conoscenza necessario per svolgere le funzioni di consulente ai fini dell'ottenimento del certificato CE.
2. L'esame obbligatorio consiste in una prova scritta adattata al modo/ai modi di trasporto per il quale/i quali il certificato CE viene rilasciato.
3. a) Al candidato viene sottoposto un questionario contenente al minimo 20 domande a risposta libera che vertono, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4 della direttiva 96/35/CE, almeno sulle materie previste nell'elenco riportato nell'allegato II di detta direttiva. Tuttavia, è possibile utilizzare domande a scelta multipla. In tal caso, due domande a scelta multipla equivalgono a una domanda a risposta libera.

Tra dette materie dev'essere attribuita particolare importanza, in funzione del modo di trasporto in questione, alle materie seguenti:

- misure generali di prevenzione e di sicurezza,
- classificazione delle merci pericolose,
- condizioni generali di imballaggio, comprese in particolare le cisterne, i contenitori ed i carri serbatoi,
- iscrizioni ed etichette di pericolo,
- indicazioni che devono figurare nei documenti di trasporto,
- maneggio e sistemazione del carico,
- formazione professionale dell'equipaggio,
- documenti di bordo e certificati di autorizzazione del mezzo di trasporto,
- consegne di sicurezza,
- requisiti relativi al materiale di trasporto.

- b) A ciascun candidato viene assegnato lo studio di un caso in relazione ai compiti descritti all'allegato I della direttiva 96/35/CE; questa prova è volta a dimostrare se il

candidato sia in grado di svolgere le mansioni di consulente per la sicurezza.

- c) Gli Stati membri possono disporre che i candidati che intendono lavorare per imprese specializzate nel trasporto di determinati tipi di merci pericolose, siano esaminati ai sensi dell'allegato II della direttiva 96/35/CE, solo nelle materie pertinenti alla loro attività.

I suddetti tipi di merci sono i seguenti:

- classe 1 (esplosivi),
- classe 2 (gas),
- classe 7 (materie radioattive),
- classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9 (solidi e liquidi),
- numeri UN 1202, 1203, 1223 (prodotti petroliferi).

La denominazione del certificato CE deve indicare chiaramente che la sua validità è circoscritta ai tipi di merci pericolose di cui alla presente lettera, sui quali il consulente è stato esaminato, alle condizioni definite alle lettere a) e b).

4. L'autorità competente, o la commissione d'esame, completa di volta in volta una raccolta delle domande che sono state incluse nell'esame.

## CAPITOLO III

### Criteri applicabili alle commissioni d'esame

#### Articolo 4

1. Se gli Stati membri non si occupano direttamente dell'organizzazione dell'esame, essi nominano le commissioni d'esame sulla base dei seguenti criteri:

- a) competenza della commissione d'esame;
- b) specificazione delle modalità d'esame proposte dalla commissione d'esame;
- c) misure volte a garantire l'imparzialità degli esami;
- d) indipendenza della commissione da qualsiasi persona fisica o giuridica che impiega consulenti.

2. La designazione della commissione d'esame approvata avviene in forma scritta. Tale approvazione può avere durata limitata.

#### Articolo 5

Gli Stati membri si prestano reciproca assistenza nell'attuazione della presente direttiva.

- Ciascuno Stato membro trasmette regolarmente alla Commissione la raccolta delle domande di cui all'articolo 3, paragrafo 4. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

## CAPITOLO IV

**Disposizioni finali***Articolo 6*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro i tre mesi successivi alla sua entrata in vigore. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 7*

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 8*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 17 aprile 2000.

*Per il Parlamento europeo*

*La Presidente*

N. FONTAINE

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

L. CAPOULAS SANTOS

---

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'8 maggio 2000

**relativa all'approvazione a nome della Comunità del nuovo allegato V della convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale, concernente la protezione e la conservazione degli ecosistemi e della diversità biologica della zona marittima e della relativa appendice 3**

(2000/340/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità è parte contraente della convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale (convenzione OSPAR) per effetto della decisione 98/249/CE <sup>(3)</sup>.
- (2) La convenzione OSPAR, che mira a prevenire e a eliminare l'inquinamento nonché a proteggere la zona marittima dagli effetti nocivi delle attività umane, è entrata in vigore il 25 marzo 1998.
- (3) L'organo esecutivo della convenzione OSPAR (la commissione OSPAR) può adottare modifiche della convenzione, ivi compresi nuovi allegati ed appendici. Essa ha adottato un nuovo allegato, che è l'allegato V, concernente la protezione e la conservazione degli ecosistemi e della diversità biologica della zona marittima, unitamente alla relativa appendice 3 e a un accordo sul significato di taluni concetti menzionati nell'allegato V.
- (4) La conservazione, la protezione ed il miglioramento della qualità dell'ambiente, ivi compresa la conservazione degli habitat naturali e della fauna e della flora

selvatiche e la protezione della biodiversità, costituiscono un obiettivo essenziale e d'interesse generale per la Comunità ai sensi dell'articolo 174 del trattato e il nuovo allegato V della convenzione OSPAR può contribuire al raggiungimento di tale obiettivo.

- (5) Poiché la Comunità ha adottato misure nel settore disciplinato dall'allegato V, l'assunzione di impegni internazionali in tale settore è di sua competenza.
- (6) Gli obiettivi dell'allegato V sono complementari agli obiettivi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici <sup>(4)</sup>, e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche <sup>(5)</sup>. Tali direttive costituiscono il quadro normativo comunitario per la protezione degli habitat e delle specie nelle zone geografiche a cui si applicano. L'adozione dell'allegato V da parte della Comunità non incide sull'attuazione di tali direttive.
- (7) La Commissione ha partecipato alla negoziazione dell'allegato V in base alle conclusioni del Consiglio concernenti le direttive di negoziato relative alla convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale.
- (8) È opportuno approvare l'allegato V della convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale (ivi compresa la relativa appendice 3),

<sup>(1)</sup> GU C 158 del 4.6.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Parere espresso il 27 ottobre 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU L 104 del 3.4.1998, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/49/CE (GU L 223 del 13.8.1997, pag. 9).

<sup>(5)</sup> GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/62/CE (GU L 305 dell'8.11.1997, pag. 42).

DECIDE:

*Articolo unico*

1. È approvato a nome della Comunità l'allegato V della convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale (ivi compresa la relativa appendice 3).

Il testo dell'allegato V è accluso alla presente decisione.

2. La Commissione è autorizzata a notificare l'approvazione di cui al paragrafo 1 alla commissione OSPAR.

Fatto a Bruxelles, addì 8 maggio 2000.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

E. FERRO RODRIGUES

---

## ALLEGATO V

**SULLA PROTEZIONE E LA CONSERVAZIONE DEGLI ECOSISTEMI E DELLA DIVERSITÀ BIOLOGICA DELLA ZONA MARITTIMA***Articolo 1*

Ai fini del presente allegato e dell'appendice 3 le definizioni dei termini «diversità biologica», «ecosistema» e «habitat» sono quelle date dalla convenzione del 5 giugno 1992 sulla diversità biologica.

*Articolo 2*

Nel rispetto degli obblighi che loro incombono in virtù della presente convenzione, ossia di adottare, individualmente e congiuntamente, le misure necessarie per proteggere la zona marittima contro gli effetti nocivi delle attività umane al fine di tutelare la salute dell'uomo e di conservare gli ecosistemi marini e, nei limiti del possibile, di ripristinare le zone marine che hanno subito effetti nocivi e nel rispetto dell'obbligo che loro incombe in virtù della convenzione del 5 giugno 1992 sulla diversità biologica, ossia di elaborare strategie, piani o programmi volti a garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile della diversità biologica, le parti contraenti:

- a) adottano le misure necessarie per proteggere e conservare gli ecosistemi e la diversità biologica della zona marittima e ripristinare, laddove possibile, le zone marittime che hanno subito effetti nocivi;
- b) a tal fine collaborano in vista dell'adozione di programmi e misure atti a disciplinare le attività umane individuate secondo i criteri di cui all'appendice 3.

*Articolo 3*

1. Ai fini del presente allegato, la Commissione ha, tra l'altro, i seguenti compiti:

- a) elaborare programmi e misure finalizzati a disciplinare le attività umane individuate secondo i criteri di cui all'appendice 3;
  - b) a tal fine:
    - i) raccogliere ed analizzare le informazioni sulle suddette attività e sulle conseguenze che esse hanno sugli ecosistemi e la diversità biologica;
    - ii) elaborare mezzi conformi al diritto internazionale volti a introdurre misure di protezione, conservazione, ripristino o precauzione in determinate zone o luoghi oppure che interessino specie o habitat particolari;
    - iii) fatte salve le disposizioni dell'articolo 4 del presente allegato, esaminare gli aspetti delle strategie e degli orientamenti nazionali relativi allo sfruttamento sostenibile dei componenti della diversità biologica della zona marittima che potrebbero influire sulle diverse regioni e sottoregioni della suddetta zona;
    - iv) fatte salve le disposizioni dell'articolo 4 del presente allegato, elaborare un approccio integrato che tenga conto dei diversi ecosistemi;
  - c) a tal fine, inoltre, tenere conto dei programmi e delle misure adottate dalla parti contraenti ai fini della protezione e della conservazione degli ecosistemi nelle acque sottoposte alla loro sovranità o alla loro giurisdizione.
2. Al momento dell'adozione dei suddetti programmi e misure verrà debitamente valutata l'opportunità di applicare un determinato programma o una determinata misura a tutta la zona marittima o ad una sua parte specifica.

*Articolo 4*

1. Conformemente al penultimo capoverso del preambolo della convenzione, nessun programma o provvedimento su questioni relative alla gestione delle zone di pesca può essere adottato ai sensi del presente allegato. Tuttavia, se la Commissione ritiene auspicabile intervenire su una di tali questioni, deve sottoporre la questione all'autorità o all'organismo internazionale competenti. Qualora sia auspicabile un intervento di competenza della Commissione per integrare o sostenere gli interventi di altre autorità od organismi, la Commissione fa il possibile per cooperare con questi ultimi.
2. Qualora la Commissione ritenga che occorra intervenire in virtù del presente allegato in una questione inerente al trasporto marittimo, deve sottoporre la questione all'Organizzazione marittima internazionale. Le parti contraenti che aderiscono all'Organizzazione marittima internazionale collaborano nell'ambito di tale organizzazione per ottenere una risposta adeguata e, se del caso, l'accordo della suddetta organizzazione in merito ad un'azione regionale o locale, tenendo conto degli orientamenti eventualmente elaborati dall'organizzazione stessa in materia di designazione delle zone speciali, di determinazione delle zone particolarmente vulnerabili o di qualsiasi altra questione.

*Appendice 3***Criteria di individuazione delle attività umane ai fini dell'allegato V**

1. I criteri sottoindicati servono per determinare le attività umane ai fini dell'allegato V, tenendo tuttavia conto delle differenze regionali:
    - a) ampiezza, intensità e durata dell'attività umana considerata;
    - b) effetti nocivi, reali e potenziali, dell'attività umana su determinate specie, comunità e habitat;
    - c) effetti nocivi, reali e potenziali, dell'attività umana su determinati processi ecologici;
    - d) irreversibilità o persistenza di tali effetti.
  2. In sede di esame di una determinata attività i suddetti criteri non sono necessariamente esaustivi né hanno lo stesso rango di importanza.
-

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**  
**dell'8 maggio 2000**  
**recante nomina di un membro supplente austriaco del Comitato delle regioni**

(2000/341/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la decisione del Consiglio del 26 gennaio 1998 <sup>(1)</sup> che nomina i membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni,

considerando che un seggio di membro supplente del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del Sig. Siegfried Gasser, membro supplente, comunicate al Consiglio in data 15 marzo 2000,

vista la proposta del governo austriaco,

DECIDE:

*Articolo unico*

Il Sig. Manfred Dörler è nominato membro supplente del Comitato delle regioni in sostituzione del Sig. Siegfried Gasser per la restante durata del mandato, ossia fino al 25 gennaio 2002.

Fatto a Bruxelles, addì 8 maggio 2000.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. PINA MOURA

---

<sup>(1)</sup> GU L 28 del 4.2.1998, pag. 19.